

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI PER IL TRIENNIO 2024/25/26

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Tecnico ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Geom. Bertotti Giorgio

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Lucia Piazza

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 58, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n. 133, stabilisce quanto segue:

“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.””

VISTO il D.lgs. 267/2000 e ss.m.ii.;

Considerato:

- che questo Comune ha provveduto ad aggiornare annualmente l'inventario dei beni immobili di proprietà comunale, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici;
- che allo stato attuale questa Amministrazione non ritiene di prevedere e proporre la alienazione di proprietà immobiliari non strumentali all'attività dell'ente;

Verificato che beni immobili non strumentali di proprietà comunale debbono considerarsi:

- a) n. 3 alloggi posti al 1° piano del fabbricato ex Municipio – Piazza Don Pietro Ferrarotti sono attualmente dati in locazione a privati a canoni di mercato;
- b) n. 2 alloggi posti al 1° piano del fabbricato ex asilo Via Umberto I 24 sono attualmente dati in locazione a privati a canoni di mercato;
- c) n. 6 lotti di terreni agricoli di proprietà comunale saranno affittati a coltivatori diretti con contratti pluriennali stipulati avanti alle organizzazioni sindacali di categoria;

Rilevato altresì che per i terreni di proprietà comunale “ex cava” individuati al NCT Fg. 7 mappale 40 ed “ex pista dei cavalli” Fg. 7 mappale 46, siti in regione Lotti, attualmente urbanisticamente

previsti in area agricola, risultando vincolati ad usi civici e sono pertanto inalienabili ed attualmente inutilizzati, per cui si provvederà ad eventuale concessione o locazione con separati atti gestionali della Giunta Comunale in presenza di specifiche proposte;

Ritenuto pertanto, non essendovi allo stato attuale la volontà dell'Amministrazione di procedere alla alienazione dei suddetti beni immobili, quanto sopra rappresenta puntualmente il piano di valorizzazione degli immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune di Greggio;

Dato atto che l'art. 42, comma 2, lett. l) TUEL 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

ATTESO che la presente deliberazione verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale ai fini di rendere effettiva l'operatività del piano di cui trattasi come stabilito dalla precitata norma, ed anche agli affetti dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai Responsabili dei servizi interessati;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto di quanto in premessa indicato quale Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Greggio per l'anno 2024;
2. di dare atto che la presente deliberazione viene allegata al bilancio di previsione 2024/25/26;
- 3 – di sottoporre la presente deliberazione all'approvazione del Consiglio Comunale agli affetti dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : TRADA CLAUDIO

Il Segretario Comunale
F.to : PIAZZA dott.ssa Lucia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/11/2023 al 10/12/2023 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Greggio, li 25/11/2023

Il Messo Comunale
F.to: BERTOCCO Davide

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Greggio, li 25/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toPIAZZA dott.ssa Lucia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, 25/11/2023

Il Segretario Comunale
PIAZZA dott.ssa Lucia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Per la scadenza dei 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Greggio, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: PIAZZA dott.ssa Lucia